

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 composta dai magistrati:

Salvatore PILATO Presidente

Giuseppe GRASSO Consigliere

Gioacchino ALESSANDRO Consigliere

Tatiana CALVITTO Primo Referendario – relatore

Antonio TEA Primo Referendario

Antonino CATANZARO Primo Referendario

Massimo Giuseppe URSO Primo Referendario

Giuseppe DI PRIMA Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), concernente Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 148-bis, rubricato Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (*Meccanismi* sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTA la relazione del magistrato istruttore in merito all'accertamento della mancata adozione di misure correttive da parte del Comune di Balestrate a seguito della deliberazione n. 98/2024/PRSP del 16 aprile 2024 (prot. Cdc n. 6782 del 10 settembre 2024);

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 73 del 11 ottobre 2024 di convocazione e composizione della Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Tatiana Calvitto;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

1. Premessa.

Nell'ambito delle funzioni di controllo sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, disciplinate dall'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dall'art. 148-bis del TUEL e dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, questa Sezione di controllo ha adottato le seguenti pronunce:

- deliberazione n. 86/2024/PRSP del 22 marzo 2024, concernente la presa d'atto della revoca della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disposta dal Comune di Balestrate con deliberazione consiliare n. 1 del 3 gennaio 2023;
- deliberazione n. 98/2024/PRSP del 16 aprile 2024, con cui, a seguito dell'esame delle relazioni/questionari dell'organo di revisione sui rendiconti finanziari relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 del Comune di Balestrate, sono stati accertati

plurimi profili di difformità dalla sana gestione finanziaria, disvelanti una situazione di grave e strutturale precarietà degli equilibri di bilancio prossima al dissesto, con conseguente assegnazione del termine di giorni 60 per l'adozione – e successiva trasmissione – delle idonee misure correttive, a norma dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL.

- 2. Deliberazione n. 98/2024/PRSP del 16 aprile 2024: sintesi delle principali criticità finanziarie relative al periodo esaminato (esercizi dal 2015 al 2021).
- **2.1.** Dalla disamina svolta dalla Sezione di controllo sulla documentazione afferente agli esercizi finanziari dal 2015 al 2021 emergevano i seguenti profili di criticità finanziaria.
- **2.2.** L'Ente manifestava un costante ritardo nell'approvazione dei principali documenti finanziari.

Alla data della pronuncia della Sezione era ampiamente spirato il termine per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 (30 aprile 2023) e, dall'esercizio 2021 a seguire, era sistematicamente omessa l'adozione dei bilanci di previsione, tanto che l'Ente approvava l'ultimo bilancio di previsione con deliberazione consiliare n. 32 del 28 dicembre 2020 in relazione al triennio 2020/2022.

2.3. A chiusura degli esercizi 2019, 2020 e 2021, la parte disponibile del risultato di amministrazione registrava un **disavanzo in continuo aggravamento**, rispettivamente, di euro –3.359.884,70, euro –4.743.866,71 ed euro –6.124.128,66, a fronte del quale nel triennio successivo erano previsti **stanziamenti gravemente sottostimati**, pari a euro 132.866,85 nel 2021, euro 131.732,25 ed euro 132.866,85 nel 2022, con illegittima espansione della capacità di spesa e alterazione artificiosa del positivo saldo riguardante il conseguimento dell'equilibrio di competenza, specialmente negli esercizi 2020 e 2021.

Alla fine dell'esercizio 2021 si annotava il **mancato recupero** sia del **disavanzo** da *extradeficit*, per l'importo cumulato di quote pregresse e di competenza pari a euro 446.590,07, sia della frazione di disavanzo da FAL ricadente nell'esercizio 2021, pari a euro 151.091,13, nonché la **sussistenza di due nuove componenti ascrivibili a disavanzo ordinario**, pari a, rispettivamente, euro 1.383.982,01 con riguardo alla gestione del 2020 ed euro 1.380.262,15 in relazione alla gestione del 2021.

In riferimento a tutte le predette quote, la Sezione affermava il ricorrere dell'obbligo dell'immediata applicazione al bilancio in corso di gestione, in aggiunta alle quote di competenza previste dagli speciali regimi normativi per il recupero pluriennale (pari,

rispettivamente, a euro 82.895,30 per la componente da *extradeficit* e a euro 151.091,13 per quella da accantonamento del FAL).

- **2.4.** Erano posti in evidenza indici sintomatici di non congruità dell'accantonamento a titolo di *Fondo crediti di dubbia esigibilità* a chiusura del 2019, 2020 e 2021 con conseguente proiezione sull'effettiva corretta rappresentazione e veridicità del risultato di amministrazione. In base all'applicazione dei principi contabili, la determinazione della Sezione di controllo perveniva a valori superiori rispetto alle quote effettivamente accantonate nel risultato di amministrazione, per una differenza negativa di euro 265.536,35 nel 2019, di euro 206.939,11 nel 2020 e di euro 62.601,64 nel 2021.
- **2.5.** La quota accantonata nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2021 a titolo di *Fondo anticipazione di liquidità*, pari a euro 1.273.252,85, mostrava un importo inferiore al valore del capitale residuo da restituire di euro 1.414.341,40, con una differenza negativa di euro 141.088,55 determinante un illegittimo miglioramento del complessivo disavanzo per pari importo.
- **2.6.** Alla fine dell'esercizio 2021, l'organo di revisione indicava la sussistenza di **debiti fuori bilancio da riconoscere pari a euro 3.889.356,78**, di cui euro 3.374.061,22 per sentenze esecutive, in misura complessivamente corrispondente, da un lato, all'intero importo del *Fondo rischi contenzioso* accantonato nel medesimo esercizio (euro 3.374.061,22) e, dall'altro, all'apposito accantonamento presente nella voce *altri accantonamenti* nel 2021 (euro 515.295,56).

La Sezione segnalava la mancanza di dati congruenti e aggiornati circa i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e le passività potenziali da contenzioso, con conseguente incertezza in merito all'idoneità degli appostamenti contabili del risultato di amministrazione nel 2021 a dare integrale copertura ai fattori di squilibrio rilevati dall'Ente.

- **2.7.** Nel 2021 era illegittimamente pretermesso l'accantonamento a titolo di *Fondo garanzia debiti commerciali*, nonostante la sussistenza dei presupposti individuati dall'art. 1, commi 859-863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con conseguente proiezione sull'effettiva corretta rappresentazione e veridicità del risultato di amministrazione.
- **2.8.** Infine, si evidenziava:

- che gli indicatori di tempestività dei pagamenti pari, rispettivamente, a 116 giorni nel 2019, a 56,75 giorni nel 2020 e a 97,95 nel 2021, avevano costantemente superato il termine stabilito dal decreto-legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg.);
- che l'attività di riscossione delle entrate si palesava scarsa e inefficiente, sia con riguardo al contrasto all'evasione tributaria sia con riferimento alle entrate della gestione residui, di natura tributaria ed extratributaria;
- l'assenza della doppia asseverazione, da parte dei rispettivi organi di controllo dell'ente e degli organismi partecipati, dei crediti e debiti reciproci, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011.
- 2.9. Attraverso il complessivo supporto documentale e le dichiarazioni rese nel corso degli interventi orali, nell'adunanza pubblica del 10 aprile 2024 l'Ente confermava la fondatezza delle osservazioni della Sezione sui singoli profili di criticità finanziaria (nota del Sindaco del Comune di Balestrate n. 5551 del 4 aprile 2024, assunta a prot. Cdc n. 3089 in pari data). In particolare, affermava che il tentativo di risanamento intrapreso (e poi revocato) con la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, non avrebbe potuto garantire nel medio-lungo periodo il raggiungimento dell'obiettivo di congruo rientro dal deficit cumulato, e che, dunque, il persistere dei gravi fattori di squilibrio finanziario non avrebbe potuto che esitare nella dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 244 del TUEL, essendosi in presenza dei presupposti previsti dalla legge.
- 3. Mancata adozione di misure correttive e situazione in atto.
- **3.1.** In data 14 giugno 2024 spirava il termine di giorni 60 assegnato dalla Sezione di controllo per l'adozione delle idonee misure correttive, a norma dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL.
- **3.2.** Il Sindaco del Comune di Balestrate, con nota prot. n. 10100 del 17 giugno 2024 (prot. Cdc n. 4669 di pari data), comunicava che la Giunta comunale aveva esitato lo schema del rendiconto relativo all'esercizio 2022 con deliberazione n. 45 del 14 giugno 2024, da cui emergeva l'ulteriore formazione di disavanzo di amministrazione all'esito della gestione di competenza, pari all'importo di euro 1.072.539,25.
- **3.3.** Il Commissario *ad acta* nominato dall'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica con decreto n. 304 del 27 luglio 2023, convocava il Consiglio

comunale per il giorno 29 agosto 2024 ai fini dell'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio 2022, con nota prot. n. 13913 del 27 agosto 2024.

- **3.4.** Con deliberazione consiliare n. 31 del 29 agosto 2024 è stato approvato, infine, il rendiconto finanziario dell'esercizio 2022. Il provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale unitamente al corredo di alcuni allegati, è stato successivamente trasmesso a questa Sezione di controllo insieme al parere dell'organo di revisione (prot. Cdc nn. 7880 e 7881 del 8 ottobre 2024).
- **3.5.** Si osserva che l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge circa l'obbligatoria attività di rendicontazione finanziaria peraltro, compulsati dall'organo investito del potere di controllo sostitutivo ai sensi dell'art. 109-bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 non integra, di per sé, il presupposto dell'adozione di provvedimenti aventi attitudine a incidere sulla gestione finanziaria in corso e non offre rimedio ai principali squilibri di bilancio oggetto di accertamento da parte di questa Sezione di controllo.

In base agli orientamenti dalla consolidata giurisprudenza di questa magistratura contabile, infatti, «le misure correttive, per essere effettivamente tali, devono essere concrete ed immediate, incidendo subito sul ciclo di bilancio e quindi sul sistema delle autorizzazioni di spesa in esso contenute, perché altrimenti si avrebbe un aggravamento dello squilibrio con evidente violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio» (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 18 del 2020).

Si osserva che, *medio tempore*, è spirato anche il termine per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2023 (30 aprile 2024) e che non sussiste il bilancio di previsione concernente il triennio 2024-2026.

- **3.5.1.** Occorre rilevare sul punto che l'ultimo consuntivo attualmente disponibile fissa l'istantanea di una situazione finanziaria in ulteriore aggravamento a chiusura del 2022, in quanto:
- *a)* il disavanzo di amministrazione è asceso all'importo di euro **-7.308.162,36**, in incremento rispetto al valore di euro **-6.124.128,66** registrato nel 2021, determinando la formazione di **una nuova consistente quota di disavanzo ordinario** pari a **euro 1.184.033,50**, in aggiunta alle quote pregresse che avrebbero dovuto gravare sul bilancio dell'esercizio in

quanto mai ripianate, pari al complessivo importo di **euro 3.595.911,80** come da prospetto a seguire;

	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2022				
ANALISI DEL DISAVANZO	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2021 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2022 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2022 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2022 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da Riaccertamento straordinario dei residui	1.848.973,37	1.848.973,37	0,00	529.485,37	529.485,37
Disavanzo da FAL	1.510.911,33	1.510.911,33	0,00	302.182,27	302.182,27
Disavanzo ordinario gestione 2020	1.383.982,01	1.383.982,01	0,00	1.383.982,01	1.383.982,01
Disavanzo ordinario gestione 2021	1.380.262,15	1.380.262,15		1.380.262,15	1.380.262,15
Disavanzo ordinario gestione 2022		1.184.033,50			
TOTALE	6.124.128,86	7.308.162,36	0,00	3.595.911,80	3.595.911,80

- *b*) il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente e, conseguentemente, il risultato finale di competenza di euro 1.548.174,34 (allegato n. 10, *prospetto equilibri di bilancio*, voce W1) è stato alterato per effetto della sottostima degli stanziamenti relativi al recupero del disavanzo posti a carico dell'esercizio, pari a soli euro 132.866,85;
- *c*) sussistono **debiti fuori bilancio** da riconoscere per complessivi **euro 3.344.885,10**, a cospetto dei quali è stato iscritto un apposito accantonamento all'interno del risultato di amministrazione (allegato a/2, voce *altri accantonamenti*);
- d) il **fondo cassa**, pari a **euro 1.869.756,33**, risulta gravato da **vincoli** per **euro 1.039.116,27** (come indicato nella *Relazione sulla gestione*, pagina 62) e da **pignoramenti** per euro **696.497,43** (come desumibile dall'apposito accantonamento iscritto nell'allegato a/2, voce *altri accantonamenti*);
- *e*) sul totale di euro 8.240.496,09 di residui attivi mantenuti a chiusura dell'esercizio, persiste una consistente mole ascrivile a entrate proprie di natura tributaria per euro 4.793.436,74, di cui euro 1.954.650,73 (ossia, il 40,78%) concernenti esercizi antecedenti al 2020 (come da *Relazione sulla gestione*, pagina 38);
- f) l'indicatore annuale di **tempestività dei pagamenti** è di **giorni 100,09** e l'importo dei pagamenti posteriori alla scadenza è di euro 2.917.930,47;
- g) il Comune ha attestato la **situazione di deficitarietà strutturale** in conseguenza del superamento dei seguenti parametri:
- 1. P2 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%;
- 2. P5 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%;

- 3. P7 Debiti in corso di riconoscimento, riconosciuti e in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%;
- 4. P8 Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.
- 3.5.2. Si osserva che, a fronte di quote di disavanzo sistematicamente non applicate al bilancio in corso di gestione per plurimi esercizi consecutivi e di debiti fuori bilancio non ricondotti alla propria contabilità, è sostanzialmente in atto l'illegittima espansione della capacità di spesa e l'alterazione artificiosa del positivo saldo riguardante il conseguimento dell'equilibrio di competenza.

A tal fine, occorre annoverare gli effetti sulla gestione finanziaria che discendono direttamente dalle disposizioni che compongono il vigente quadro normativo:

- a) «[l]'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione» (art. 188, comma 1, TUEL, primo periodo);
- b) «[a]gli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi» (art. 188, comma 1-quater, TUEL).
- **3.5.3.** Il Comune di Balestrate versa, altresì, nell'anomala situazione per la quale, nonostante gestisca il proprio bilancio in perpetua gestione provvisoria, l'ultimo documento previsionale ufficialmente adottato è talmente remoto nel tempo da non annoverare l'esercizio 2024 nel triennio di riferimento, in quanto approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 28 dicembre 2020 in relazione al triennio 2020/2022.

Nel frattempo, il competente Assessorato regionale, con D.A. n. 199 del 14 giugno 2024 ha nominato un Commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026.

Alla data odierna, la gestione finanziaria dell'Ente è svolta in assenza dei fondamentali presupposti autorizzativi individuati dal legislatore, in quanto, in base all'assetto attualmente vigente:

- a) «[s]e il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato» (art. 163, comma 1, TUEL);
- b) «[n]el corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016» (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, paragrafo n. 8);
- c) «[l]e previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti» (art. 164 del TUEL; d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 1, paragrafo n. 16 e allegato 4/1, paragrafo n. 9.5).
- 3.5.4. Dal testo della citata deliberazione consiliare n. 31/2024, concernente l'approvazione del consuntivo della gestione finanziaria dell'esercizio 2022, emerge, infine, che il responsabile dei servizi finanziari abbia reso «parere contabile negativo» nella proposta al Consiglio, segnalando la «violazione di norme contabili» in ragione del superamento dei limiti di stanziamento di capitoli di spesa riguardanti «pagamenti di rate di mutui, degli interessi sulle rate di mutuo, il rimborso delle anticipazioni di liquidità, e incarichi legali per la difesa dell'ente quindi tranne quest'ultimo sforamento il resto riguardava tutte spese obbligatorie».

- 4. Attuazione dell'iter della procedura di dissesto guidato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
- 4.1. Allo stato attuale ricorrono i presupposti per l'adozione della specifica pronuncia della Sezione di controllo concernente l'accertamento dell'inadempimento dell'Ente ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, in materia di c.d. "dissesto guidato": «Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».
- **4.2.** Innanzitutto, questa Sezione di controllo, con la deliberazione n. 28/2022/PRSP del 28 febbraio 2022, cui per esigenze di brevità si opera integralmente rinvio, ha argomentato *funditus* in merito alla diretta applicazione dei profili sostanziali recati dalla disposizione in questione nel contesto dell'ordinamento degli enti locali della Regione siciliana, con salvezza delle specifiche prerogative in materia di controllo sostitutivo esercitate da quest'ultima ai sensi del citato art. 109-*bis* della legge regionale n. 16 del 1963, *Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana*, e dell'art. 58 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, in luogo delle funzioni ordinariamente attribuite al Prefetto, per effetto degli ambiti di legislazione esclusiva riconosciuti dagli artt. 14, comma 1, lett. o), e 15, comma 3, del proprio Statuto speciale (approvato con decreto legislativo 15

maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).

- 4.3. In secondo luogo, considerata la scansione del procedimento delineato dal predetto art. 6, comma 2, in conformità alle coordinate esegetiche espresse dalla Sezione delle autonomie nell'esercizio della propria funzione nomofilattica (deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG), l'accertamento circa la mancata adozione delle necessarie misure correttive entro lo spirare del termine assegnato all'Ente, attraverso una specifica pronuncia della Sezione di controllo, da trasmettere all'organo investito del potere sostitutivo (come già indicato, la Regione siciliana in luogo del Prefetto, e segnatamente, l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica Dipartimento delle Autonomie locali), si pone quale secondo e imprescindibile momento conclusivo della c.d. fase necessaria del procedimento di dissesto guidato, avviata a seguito di una prima deliberazione della Sezione all'esito della quale siano emersi «comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario».
- **4.4.** Il precipuo effetto di questa seconda pronuncia è quello di schiudere il percorso procedimentale nell'ambito della complessiva fattispecie delineata dal legislatore alla c.d. fase eventuale del dissesto guidato, affinché «scaduto l'ulteriore termine decorrente dalla trasmissione degli atti al Prefetto (termine fissato dalla legge in trenta giorni), la Sezione accert(i), con una terza deliberazione, il perdurare dell'inadempimento e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244, d.lgs. n. 267/2000, ovvero prend(a) atto dell'adozione, in extremis, delle misure correttive o, comunque, del venir meno delle condizioni di dissesto (ipotesi residuale ma sempre possibile)» (Sez. Aut., del. n. 2 del 2012).

Come evidenziato dalle Sezioni riunite in speciale composizione (sentenza n. 2/2013/EL, § 4.5.): «Sul versante dell'ente soggetto alla procedura di "dissesto guidato", il termine che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 la Sezione regionale di controllo assegna per l'adozione di misure correttive, serve a produrre l'effetto costitutivo dell'obbligo a provvedere in capo all'ente medesimo e a qualificare il conseguente, eventuale, inadempimento per gli effetti giuridici che ne conseguono. Gli effetti conseguenti, all'esito della successiva delibera di accertamento dell'inadempimento, sono prodromici all'obbligo della dichiarazione di dissesto, comportando l'accertamento ricognitivo del persistente inadempimento e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) per la dichiarazione

del dissesto finanziario.

Quelli sopraindicati sono da considerarsi obblighi di attività posti a tutela dell'ordinamento, e segnatamente, dell'interesse pubblico alla corretta e ordinata gestione delle amministrazioni pubbliche».

5. Conclusioni.

A norma dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, la Sezione di controllo accerta il ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto per una specifica pronuncia circa la mancata adozione, da parte del Comune di Balestrate, delle necessarie misure correttive entro il termine di 60 giorni stabilito nella deliberazione n. 98/2024/PRSP del 16 aprile 2024, spirato in data 14 giugno 2024.

Si precisa che, da quest'ultimo *dies ad quem* alla data odierna, la Sezione ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'Ente nell'adunanza del 10 aprile 2024 circa la volontà di dichiarare senza indugio il dissesto. Il tempo inutilmente trascorso, tuttavia, rende improcrastinabile una pronuncia di questa Sezione nei termini sopra indicati.

La Sezione rammenta, altresì, gli effetti limitativi sulla gestione finanziaria del bilancio direttamente posti dalla vigente normativa (in particolare, art. 188, comma 1-quater, TUEL).

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana

ACCERTA

a norma dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, la mancata adozione, da parte del Comune di Balestrate, delle necessarie misure correttive entro il termine di 60 giorni stabilito nella deliberazione n. 98/2024/PRSP del 16 aprile 2024, spirato in data 14 giugno 2024;

RAMMENTA

- che, ai sensi del citato art. 6, comma 2, il Comune di Balestrate potrà adottare misure correttive, da trasmettere a questa Sezione di Controllo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione;
- i limiti alla gestione finanziaria del bilancio posti dall'art 188, comma 1-quater, TUEL;

DISPONE

- a) che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata:
- al Sindaco, al Consiglio Comunale, per il tramite del suo Presidente, e all'Organo di revisione del Comune di Balestrate;
- all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle Autonomie locali, per i profili di competenza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, dell'art. 109-bis della legge regionale n. 16 del 1963 e dell'art. 58 della legge regionale n. 26 del 1993;
 - alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
 - b) che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione "Amministrazione Trasparente").

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Tatiana Calvitto

IL PRESIDENTE Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria in data 16 ottobre 2024 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE